



Consiglio Regionale della Campania

Settore Segreteria Generale

Servizio Decisioni amministrative consiliari



Al Presidente della II Commissione
Consiliare permanente

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

SEDE

Oggetto: *Delibera Ufficio di Presidenza Consiglio regionale n. 249 del 25.06.2013*

“Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.47, co.3, lett. a) L.R. 30 aprile 2002, n.7, sue ss.mm. ii. determinatosi a seguito di sentenza esecutiva n. 34734/12 emessa dal Giudice di Pace di Napoli a favore della Società POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO S.A.S. per la somma di euro 3.348,82 (euro 2.681,75 per la Società Ariello ed euro 667,07 al lordo della r. a. all'Avvocato).

REG. GEN. n. 790/II

Si assegna il provvedimento in oggetto a:

II Commissione Consiliare permanente per l'esame.

Trattandosi di debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, ai sensi dell'articolo 101 comma 2 del Regolamento interno del Consiglio, codesta Commissione si esprimerà nel termine di 20 giorni dalla data in cui le sarà notificato il presente atto.

Il Dirigente
Dr. Lucio Varriale

Capo Dipartimento Segreteria Legislativa,
Dr. Carlo D'orta

Il Presidente
Paolo Romano

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

IX LEGISLATURA

UFFICIO DI PRESIDENZA

SEDUTA DEL 25 GIUGNO 2013

Delib. N. 249

ATTIVITÀ AMM.VA
REG. GEN. N. 790/II

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 47, co. 3, lett. a) L.R. 30 aprile 2002, n. 7, sue ss. mm. ii. determinatosi a seguito di sentenza esecutiva n. 34734/12 emessa dal Giudice di Pace di Napoli a favore della Società **POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO S.A.S.** per la somma di **€. 3.348,82** (2.681,75 per la Società Ariello ed €. 667,07 al lordo della r.a. all'Avvocato).

L'anno duemilatredici , il giorno 25 (venticinque) del mese di giugno alle ore 13,30 nella sala riunioni della propria sede al Centro Direzionale di Napoli, isola F13, si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, così costituito:

PAOLO
BIAGIO
ANTONIO
FRANCESCO
NICOLA
BIANCA
GENNARO

ROMANO
IACOLARE
VALIANTE
NAPPI
MARRAZZO
D'ANGELO
MUCCIOLO

Presidente
Vice Presidente
Vice Presidente
Consigliere Questore
Consigliere Questore
Consigliere Segretario
Consigliere Segretario

Sono assenti: Cons. B. D'Angelo

Presiede: Pres. P. Romano

Consiglio Regionale della Campania

Assiste il dirigente: Dott. F. De Angelis

Prot. Gen. 2013.0015136/A

Del: 04/07/2013 09.37.44

Da: CR A: SERDA

RELATORE Pres. P. Romano

27/13
DJA

- **che** il debito di cui trattasi risulta dettagliato nella scheda di rilevazione di partita debitoria, allegata alla presente, costituendone parte integrante e sostanziale;
- **che** per la somma di cui alla precitata Sentenza ammontante ad €. **3.348,82** (2.681,75 per la Societa Ariello ed €. 667,07 al lordo della r.a. all'Avvocato), occorre attivare la procedura per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio del Consiglio Regionale, attraverso proposta allo stesso Consiglio regionale, ai sensi del più volte citato art. 47, comma 3 della legge Regionale n. 7/2002 e ss.mm.ii. e della deliberazione della Giunta Regionale n. 1731/06;
- **che** la predetta somma rappresenta una stima approssimata del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di spese e di interessi che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo e che al momento non sono quantificabili;

RITENUTO

- **di dover** subordinare la liquidazione della spesa al riconoscimento quale debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 47, comma 3, L.R. n.7/02 e dell'art. 1, lettera h, della L. R. 5/2013;
- **di dover** demandare al Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria l'emissione dell'ordine di pagamento per un totale di €. **3.348,82** (2.681,75 per la Societa Ariello ed €. 667,07 al lordo della r.a. all'Avvocato) eventualmente maggiorata delle ulteriori spese e interessi che andranno a maturare fino al momento del soddisfo con prelievo dal Capitolo 3251 dell'UPB 1.01.01.03 del Bilancio del Consiglio Regionale della Campania Residui Passivi – anno 2008, giusto impegno n. 910/08;
- **doversi** riservare ogni e qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Dirigente responsabile dell'ordine di spesa, all'esito del riconoscimento di danno erariale derivante da comportamento doloso o configurante colpa grave, da parte della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, Legge 20/94;

VISTO gli artt. 5, e 6, della L. 241/90

VISTO l'art. 47, comma 3, della L.R. n.7/02 e ss.mm.ii.;

VISTO gli artt. 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 231/02;

VISTO la L. R. 5/2013,

VISTO la delibera della Giunta Regionale n. 1731 del 30-10-06;

VISTO le determinazioni dirigenziali Sett. Amm.ne nn. 423 e 498/08 e n. 453/09

a voti unanimi

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati, e con salvezza di tutte le eventuali responsabilità emergenti:

- a)** di chiedere al Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, L.R. n.7/02 e ss.mm.ii., il riconoscimento e la legittimazione quale debito appartenente alla categoria dei debiti fuori bilancio dell'importo complessivo di **3.348,82** (2.681,75 per la Societa Ariello ed €. 667,07 al lordo della r.a. all'Avvocato) derivanti dalla sentenza esecutiva emessa dal Giudice di Pace di Napoli, con il n. 34734/12, trasmessa dall'Avvocatura regionale in data 3.04.2013;
- b)** di prendere atto che a tale importo potrebbero essere aggiunte ulteriori spese ed interessi, che andranno a maturare fino al soddisfo ed allo stato non quantificabili;
- c)** di prendere atto dell'impegno n. 910/08 assunto sul capitolo 3251 dell'UPB 1.01.01.03 della spesa del Bilancio del Consiglio Regionale – Residui Passivi - Esercizio Finanziario 2008;
- d)** di subordinare la liquidazione della spesa al riconoscimento quale debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 47, comma 3, L.R. n.7/02 e dell'art. 1, lettera h, della L. R. 5/2013;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Responsabile del Servizio a mezzo di sottoscrizione della presente;

PREMESSO

- **che** la legge regionale n 7/2002 ha disciplinato l'ordinamento contabile della Regione Campania rivedendo gli Istituti contabili e introducendo nuove procedure amministrative contabili;
- **che** l'art. 47, comma 3, della citata legge regionale e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
- **che** la costante giurisprudenza dell'autorità giudiziaria, amministrativa e contabile, ha affermato l'equipollenza fra sentenze esecutive e decreti ingiuntivi muniti del visto di esecutorietà;
- **che** la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione debbono essere espressamente riferiti in sede di rendicontazione (art. 47 co. 3 u.c.);
- **che** con deliberazione della Giunta Regionale, n. 1731 del 30 ottobre 2006, è stato approvato l'iter procedurale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivati da sentenze e pignoramenti eseguiti presso l'Istituto Tesoriere;
- **che**, conformemente alle direttive impartite dalla predetta Deliberazione di Giunta Regionale, ai fini della redazione del presente atto, il Settore Amministrazione ed Economato del Consiglio Regionale ha proceduto alla rilevazione del debito fuori Bilancio derivante da decreti ingiuntivi esecutivi;

PRESO ATTO

- **che** per la liquidazione finale delle passività pregresse in sede di stesura del Bilancio 2008, è stato istituito l'apposito Capitolo n. 3251 "Passività pregresse" della U.P.B. 1.01.01.03;
- **che** con le determine dirigenziali n. 423/Sett.Amm.ne del 21 ottobre 2008 e n.498/Sett.Amm.ne del 26 novembre 2008 è stata impegnata, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 12/06, la somma complessiva di € 3.073.402,17, (tremilionisetantatremilaquattrocentodieci,17) IVA inclusa, sul cap. 3251 dell'U.P.B. 1.01.01.03, relativo all'anno finanziario 2008 del Bilancio del Consiglio Regionale, giusto impegno 910/08, a parziale copertura dell'importo complessivo occorrente alla liquidazioni delle predette passività pregresse;
- **che** con la determina dirigenziale n. 453/Sett.Amm.ne del 27 novembre 2009, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 12/06, è stata impegnata la somma di € 210.000,00, (duecentodiecimila) sul cap. 3251 U.P.B. 1.01.01.03, relativo all'anno finanziario 2009 del Bilancio del Consiglio Regionale, giusto impegno 721/09, a copertura dell'importo residuo presunto, occorrente alla liquidazione delle predette passività pregresse;

RILEVATO

- **che** la Società **POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO EDITORI S.A.S. di Elena Ariello & C.** con sede in Napoli al Corso Amedeo di Savoia,172/e partita IVA 00723460630, ha proposto ricorso attraverso decreto ingiuntivo ex art. 633 e ss. c.p.c emesso dal Giudice di Pace di Napoli con il n.4297/11;
- **che** l'Avvocatura regionale ha proposto opposizione, ritenuta infondata dal Giudice con conseguente conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto;
- **che** in data 03.04.2013 è pervenuta a questo Settore, da parte dell'Avvocatura regionale, la Sentenza esecutiva emessa dal Giudice di Pace di Napoli con il n. 34734/2012 in data 6 dicembre 2012 ;


CONSIDERATO

- e) di demandare al Dirigente del Settore Bilancio del Consiglio Regionale della Campania l'emissione dell'ordine di pagamento della somma di €. **3.348,82** (2.681,75 per la Società Ariello ed €. 667,07 al lordo della r.a. all'Avvocato) derivanti dalla sentenza esecutiva emessa dal Giudice di Pace di Napoli, con il n. 34734/12 trasmessa dall'Avvocatura regionale in data 03.04.2013, eventualmente maggiorata delle ulteriori spese e interessi che andranno a maturare fino al momento del soddisfo, a favore di **Società POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO EDITORI S.A.S. di Elena Ariello & C.** con sede in Napoli al Corso Amedeo di Savoia,172/e partita IVA 00723460630, con prelievo dal Capitolo 3251 dell'UPB 1.01.01.03 del Bilancio del Consiglio Regionale della Campania Residui Passivi - anno 2008, giusto impegno n. 910/08, subordinatamente al suo riconoscimento quale debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 47, comma 3, L.R. n.7/02 e dell'art. 1, lettera h, della L. R. 5/2013;
- f) di allegare la scheda di rilevazione della partita debitoria, riguardante la **Società POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO EDITORI S.A.S. di Elena Ariello & C.** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;-
 - g) di trasmettere la presente deliberazione alla procura della Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Campania - ai sensi dell'art. 23, co. 5, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, con espressa riserva di avviare ogni e qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Dirigente responsabile dell'ordine di spesa, all'esito del riconoscimento di danno erariale, derivante da comportamento doloso o configurante colpa grave, da parte della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, Legge 20/94;-
 - h) di trasmettere, la presente deliberazione, per i successivi adempimenti di competenza, al settore Bilancio, Ragioneria e Status dei Consiglieri del Consiglio Regionale.


IL SEGRETARIO




IL PRESIDENTE



VISTO: PER LA REGOLARITÀ TECNICA ED ISTRUTTORIA
Il Responsabile del Settore Amministrazione ed Economato
Dott.ssa Maria Grazia Giovenco



VISTO: PER LA LEGITTIMITÀ
Il Responsabile del Settore Amministrazione ed Economato
Dott. ssa Maria Grazia Giovenco



Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEMA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 09 del 2013

AREA DEL CONSIGLIO REGIONALE - SETTORE AMMINISTRAZIONE

Fascicolo n. 09

La sottoscritta VALERIA MAZZOLA nella qualità di Responsabile del procedimento, per quanto desumibile dagli atti di cui si dispone relaziona quanto segue :

Generalità del creditore: POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO EDITORI S.A.S. di Elena Ariello & C. con sede in Napoli al Corso Amedeo di Savoia,172/e

PARTITA IVA E CODICE FISCALE n. 00723460630.

Oggetto della spesa: Fornitura materiale tipografico e di cancelleria

Impegno: NON RISULTA IMPEGNO

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

- Decreto ingiuntivo ex art. 633 e ss. c.p.e emesso dal Giudice di Pace di Napoli con il n.4297/11, opposto dall'Avvocatura regionale e successiva Sentenza emessa dal Giudice di Pace di Napoli con il n. 34734/12;

La Società POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO EDITORI S.A.S. di Elena Ariello & C. con sede in Napoli al Corso Amedeo di Savoia,172/e C. ha fornito materiale tipografico e di cancelleria al Consiglio regionale negli anni 2004-2005-2006-2007; non sono state pagate le fatture emesse dalla predetta Società per carenza di atto di impegno e liquidazione.

Su tali presupposti si è formato il debito di cui si chiede il riconoscimento ai sensi dell'art. 47, comma 3, Legge Regionale 7/02 e ss.mm. ed ii

- Decreto ingiuntivo n. 4297/11, e Sentenza esecutiva n. 34734/12;

IMPORTO LORDO della fattura €. 1.487,38

Epoca della prestazione: anno 2005

Interessi legali a favore di POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO EDITORI S.A.S. di Elena Ariello & C., come da conteggio allegato alla predetta Sentenza; inoltre la regione è condannata al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore dell'Avv. Gramigna

TOTALE DEBITO 3.348,82 (2.681,75 per la Società Ariello ed €. 667,07 al lordo della r.a. all'Avvocato).

Sulla base degli elementi documentali disponibili si

ATTESTA

Consiglio Regionale della Campania

- che il servizio di cui sopra è avvenuto per il seguente fine pubblico: Fornitura di stampati .
- che il motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: mancato pagamento, per carenza di impegno di spesa- Sentenza n. 36288/12;
- che si quantifica l'ingiustificato arricchimento della Regione Campania ai sensi dell'art. 2041 del Codice Civile nel valore materiale della prestazione ricevuta: (arricchimento) **Euro 1.487,38**

Costo sopportato dal terzo (diminuzione patrimoniale)

Euro 3.348,82

- che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
- che sono in fase di attuazione gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.

Sulla scorta di quanto attestato il Dirigente del Settore

Chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 aprile 2002, modificato ed integrato dall'art. 1, comma 5 lettera a) della L.R. 15/2005 per l'importo complessivo di **€ 3.348,82**

Allegati: **D.i. n. 4297/11**

Sentenza n. 34734/12.

Data 9 05 2013

Il Responsabile del Procedimento
[Handwritten Signature]

Il Dirigente di Settore
- Dott.ssa Maria Grazia Giovenco-
[Handwritten Signature]



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013.0235939 03.04.2013 10.07

UFFICIO SETTORE CONTENZIOSO CIVILE E PENALE

CONSIGLIO REGIONALE CAMPANIA

CLASSIFICAZIONE 4.1.1. FASCICOLO 6 APR 2012



4176/11C.C.

N. Pratica

Oggetto:

Decreto ingiuntivo promosso dalla
"S. A. S Poligrafica F.lli Ariello Editori
di Elena Ariello & C. s.r.l."

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

SERVIZIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

CENTRO DIREZIONALE IS. F. 13
80143 NAPOLI

Consiglio Regionale della Campania

Prot. SETAM 2013.0001376/A
Del 08/04/2013
Da SETAM A SETAM

Con la presente si trasmette, per quanto di competenza, copia della sentenza n. 34734/12 resa dal Giudice di Pace di Napoli in relazione al giudizio di opposizione promosso dalla Scrivente Avvocatura avverso il decreto ingiuntivo n. 4297/11.

Tanto per Vostra conoscenza e competenza

Avv. Fernanda Speranza

tel. 081-7963502

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Avv. Fabrizio Niceforo

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2013.0009196/A

Del 08/04/2013 08.41.39
Da CR A SETAM

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€6,20
SET/20



AVV. MARIA TERESA SPERANZA
Piazza S. Lucia n. 81
80138 Napoli



cc
426/11
SENT. N. 34735
RG 12661
CRIM. 12710
REP.

n.10661/2012 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
V.G. DI SETTORE

19033
10 DIC 2012
UFFICIO SMI E AMMINISTRATIVO
RICEZIONE ATTI GIUDIZIALI
Napoli - Via S. Lucia n. 81
Stampa: 08/12/2012 10:08:17
00001137 000008FB 400R7001
00236648 08/12/2012 10:08:17
0001-00010 88625890954274
IDENTIFICATIVO : 01120281023182

nella persona della dott.ssa Teresa Cerullo, sez. I ^, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N.10661/2012 R.G.

CON OGGETTO

Opposizione a decreto ingiuntivo

Tra

La Regione Campania in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale C.F.:
80011990639, rapp.to e difeso dall'avv. **FERNANDA SPERANZA** in virtù di procura ad lites per notar
Cimmino rep. n. 35093\2002 e provvedimento autorizzativo, elett.te dom.ta presso la sede
legale dell'Ente in Napoli alla via S. Lucia n.81;

Attore- Opponente

Contro

La società Poligrafica F.lli Ariello Editore sas di Elena Ariello & Co. P.IVA: 00723460630
con sede in Napoli al C.so Amedeo di Savoia n.172/E in persona del legale rapp. p.t., Sig.ra
Elena Ariello, rapp.ta e difesa dall'avv. Mario Gramegna, presso il quale elett.te domicilia in
Napoli alla via del Chiostro n.9, giusta procura conferita a margine del ricorso per decreto
ingiuntivo;

318M

Convenuto- Opposto

CONCLUSIONI

alla prefissata udienza le parti costituite rassegnavano le conclusioni di cui in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€6,20
SET/20



Handwritten signature

Stamp: 11 DIC. 2012



n.10661\2012 R.G.

Con atto di citazione notificato ritualmente il 15.7.2011 la Regione Campania in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale in opposizione al Decreto Ingiuntivo n.4297\2011 emesso dal Giudice di Pace di Napoli, dott. M. Schiano, sezione O, il 30.5.2011 e depositato in cancelleria nella medesima data, notificato il 9.6.2011, conveniva in giudizio la società Poligrafica F.lli Ariello Editore sas di Elena Ariello & Co., in persona del legale rapp. p.t., al fine di sentire dichiarare nullo per inesistenza, invalido ed inefficacie l'opposto decreto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

All'udienza di comparizione il convenuto-opposto si costituiva regolarmente in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto inammissibile ed infondata e la conferma dell'opposto provvedimento di cui si chiedeva la provvisoria esecuzione, con declaratoria di nullità dell'atto di citazione con condanna dell'opponente al pagamento del dovuto ed al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 cpc e con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione. Prodotta la documentazione ammessa, ritenuta la causa provata documentalmente, all'udienza del 5 ottobre 2012, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva introitata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rilevata la regolarità delle procure conferite dalla parti costituite e la proponibilità della domanda nei termini di legge.

Merita il rigetto, l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo formulata dalla società opposta per carenza in esso dei requisiti di cui all'art. 163 cpc, poiché dinanzi al Giudice di Pace il contenuto della domanda è notevolmente semplificato rispetto a quanto previsto dall'art. 163 cpc per il giudizio dinanzi al Tribunale, trovando applicazione l'art. 318 cpc che prevede espressamente quali elementi essenziali solo l'indicazione del giudice adito e delle parti oltre l'esposizione dei fatti costitutivi (che svolge la funzione di *aeditio actionis*) e dell'oggetto della domanda (*petitum*). Ebbene, nell'atto in questione sono indicati i fatti costitutivi e la cosa oggetto della domanda in modo chiaro oltre alla procura perfettamente regolare ma tali



n.10661\2012 R.G.

elementi qualora fossero stati rappresentati in modo incerto, essi avrebbero potuto trovare indicazioni e specificazione nel corso del giudizio.

L'opposizione è risultata infondata e, pertanto, va rigettata.

Il costante principio affermato dalla Suprema Corte, secondo il quale l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che si sovrappone allo speciale e sommario procedimento monitorio ed investe il giudice di statuire, in contraddittorio tra le parti e nei limiti delle loro deduzioni, non solo sulla pretesa fatta valere originariamente con la domanda di ingiunzione, e quindi sulla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità della stessa, bensì all'accertamento della situazione di fatto esistente al momento della sentenza. Ne deriva che al momento della decisione giudiziale della controversia di cui al presente procedimento non può non sottolinearsi come la pretesa creditoria, sulla quale si fonda il Decreto Ingiuntivo n.4297\2011 emesso dal Giudice di Pace di Napoli, dott. M. Schiano, sezione O, il 30.5.2011 e depositato in cancelleria nella medesima data, notificato il 9.6.2011, risulta fondata.

Dalle risultanze istruttorie è emerso un rapporto contrattuale tra le parti di fornitura di cartelline per atti stampati, per un complessivo importo di €1.487,38, commissionata dalla Regione Campania e che è stata consegnata regolarmente presso la sede del destinatario e non contestata dalla controparte la quale si limitava ad eccepire la parcellizzazione del credito, ritenendo trattarsi di più azioni intraprese dalla parte opposta per il medesimo credito. Invero, per giurisprudenza consolidata il creditore di un'obbligazione pecuniaria nascente da un unico rapporto obbligatorio non può parcellizzare il proprio credito richiedendone adempimenti parziali con plurime domande giudiziali, sia nel caso in cui tali richieste siano contestuali sia quando esse risultino scaglionate nel tempo, cfr. tra tante Cass. Civ. sez. III 20.11.2009 n.24539, Cass. Civ. sez. III 11.6.2008 n.15746 e Cass. Civ. sez. Un. 15.11.2007 n.23726. In realtà, s'intende evitare una scissione del contenuto dell'obbligazione, realizzata dal creditore per sua esclusiva utilità, determinando una modificazione peggiorativa della posizione del debitore, il tutto in contrasto, come illustrato dalla Corte, con i principi fondamentali della



n.10661\2012 R.G.

correttezza e buona fede e quello del giusto processo. Quanto al primo aspetto, la Corte osserva come il principio di correttezza e buona fede debba permeare l'intero rapporto tra creditore e debitore, stanti le disposizioni di cui agli artt. 1375 e 1175 c.c. i quali, come è noto, prevedono rispettivamente che il contratto sia eseguito secondo buona fede, nonché l'obbligo, per debitore e creditore, di comportarsi seguendo le regole della correttezza.

Ebbene, nel caso in esame la società Poligrafica F.lli Ariello Editore sas di Elena Ariello & Co. ha chiesto, con ricorso del 27.4.2011, emettersi decreto ingiuntivo in odio della Regione Campania per l'importo di €1.487,38 giusta fattura n.2595 /S del 16.12.2005, avverso il decreto ingiuntivo n.4297\2011 emesso il 30 maggio 2011 dal giudice designato di questo ufficio giudiziario, la Regione Campania ha proposto opposizione, con atto notificato il 15 luglio 2011 ed iscritto a ruolo originate il processo contrassegno dal n.10661/2012.

Facendo applicazione dei richiamati principi, va concluso che la società opposta ha azionato il credito derivante dal rapporto negoziale con un'unica domanda suffragata dalla prefata fatturazione senza violare i richiamati principi in quanto le successive domande hanno avuto origine da distinti ed autonomi rapporti negoziali, con conseguente proponibilità delle domande.

Nel merito, la fattura ben può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite ed al relativo ammontare, tale principio vale specie nelle ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto. *cfr. tra tante Cass. 04\23499, Cass. 06\13651.*

L'art. 2709 e 2710 c.c. prevede la piena efficacia probatoria delle scritture contabili nei rapporti tra imprenditori, secondo la giurisprudenza il giudice può trarre indizi dai libri regolarmente tenuti anche a favore dell'imprenditore. *cfr. tra tante Cass. 87\2738.*

Per tutto quanto sopra esposto, l'opposizione al decreto ingiuntivo va rigettata ed il decreto ingiuntivo n.4297\2011 emesso il 30 maggio 2011 dal giudice designato di questo ufficio giudiziario per l'importo di €1.487,38, va confermato oltre interessi legali dalla scadenza della detta fatturazione al soddisfo.



n.10661/2012 R.G.

Nulla è dovuto a titolo di danno ulteriore, carente in termini di allegazioni di prove.

Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come da dispositivo e con riferimento alla liquidazione del compenso professionale dell'avvocato, ritiene il giudicante che debba applicarsi il D.M. n.140 del 20 luglio 2012- Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della Giustizia. Ai sensi dell'art. 9 del decreto legge del 24 gennaio 2012 n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n.27- entrato in vigore il 23 agosto 2012 le cui nuove disposizioni si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, art. 41. Pertanto, per il Giudice di Pace la somma si determina calcolando il valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il Tribunale monocratico, diminuito del 20%.


La sentenza è provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Napoli, Dr.ssa Teresa Cerullo, definitivamente pronunciandosi sulla proposta opposizione al decreto ingiuntivo, così provvede:

1. rigetta l'opposizione proposta dalla Regione Campania in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale C.F.: 80011990639 e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.4297/2011 emesso il 30 maggio 2011 dal giudice designato di questo ufficio giudiziario per l'importo di €1.487,38, oltre interessi legali, come in motivazione;
2. Condanna l'opponente, Regione Campania in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale C.F.: 80011990639, al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposto, la società Poligrafica F.lli Ariello Editore sas di Elena Ariello & Co. P.IVA: 00723460630, che liquida in complessive €480,00, di cui €30,00 per spese, €250,00 per diritti ed €200,00 per onorari, oltre il rimborso forfettario ex art. 15 T.F., nonché l'IVA e il CAP come per legge;
3. sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Costi deciso in Napoli oggi 6 ottobre 2012
Carmela



Il Giudice di Pace
Dott.ssa Teresa Cerullo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
il 8 OTT. 2012

Il Cancelliere

Rg 1066 1/12

1 curule

ccp
1426/11

STUDIO LEGALE
AVV. MARIO GRAMEGNA
Patrocinante in Cassazione
VIA DEL CHIOSTRO N.9 - 80134 - NAPOLI
Tel. 081.551.07.70 Fax. 081.423.14.75 gramegna.studio@tiscali.it

R.G. 30818/11
D.I. 4297/11
Ron. 48/11

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI

Rep.
AVV. MARIO GRAMEGNA

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

Ill.mo Giudice,

PER: La POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO EDITORI S.A.S. di ELENA ARIELLO & C. P.I.00723460630 con sede in NAPOLI (NA) al C.SO A. DI SAVOIA, 172/E in persona del l.r.p.t., sig.ra Elena Ariello elett.te dom.ta in Napoli, alla Via Del Chiostro n. 9, presso lo studio dell'Avv. Mario Gramegna, nato a Napoli, il 02.12.1960 C.F. GRMMRA60T02F839W - P.IVA 04481890632 che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del presente atto. Il sottoscritto procuratore dichiara, ai sensi del II comma dell'art. 176 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 081.423.14.75 o indirizzo di posta elettronica gramegna.studio@tiscali.it così indicati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68

P R E M E S S O

- che la società ricorrente svolge, tra le varie attività, anche quelle di tipografia - rilievografia - litografia - commercio all'ingrosso ed al dettaglio di materiale per la pulizia in genere;
- che la società ricorrente è creditrice nei confronti del CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - SERVIZIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO in persona del l.r.p.t., con sede in NAPOLI, al CENTRO DIREZIONALE IS. F/13 - VIA G. PORZIO N. 4 della fattura n. 2595/S del 16.12.2005 per € 1.487,38 che si rimette in allegato;
- che la fatt. n. 2595 è relativa alla fornitura di: cartoline stampate a colori su c/murillo mod/34/C Il Consigliere Segretario;

Vi nomino mio procuratore e difensore nel procedimento instaurato col presente atto perché anche separatamente mi rappresentate e difendete. Mi difendete e rappresentate anche nella proposizione di domande riconvenzionali in tutti i giudizi di opposizione nonché in ogni fase di tutte le procedure concorsuali di cui alla Legge Fallimentare sia come ricorrente che come resistente ed in tutte le fasi delle procedure esecutive. Espressamente Vi conferisco ogni facoltà di legge, mi comprese tutte quelle di conciliazione, transazione, rinuncia ed accettare rinunce a domande ed atti del giudizio, desistere da ricorsi per fallimento, ritirate atti, documenti e titoli in ogni sede giudiziaria, nel mio interesse ed in mio nome e conto. Nominare avvocati e procuratori ove lo riterrate opportuno, in ogni sede giudiziaria in aggiunta a Voi. Il presente mandato, Vi conferisco per ogni grado del processo sia di cognizione che di esecuzione e per ogni eventuale surrogazione. Ritengo sin d'ora per ratto e firmo il Vostro operato. Vi autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della L. 675/96 e succ. mod. in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, 3° comma del regolamento 2010, n. 28. Eleggo domicilio presso lo Studio dell'avv. Mario Gramegna sito in Napoli, alla Via Del Chiostro n. 9

per autentiche
[Signature]

REGIONE CAMPANIA
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
SERVIZIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

9 GIU 2011

9 GIU 2011

9933/AV

- > che detta merce è stata consegnata in data 16.12.05 a mezzo DDT n. 3849 del 19.12.05, che si rimette in allegato;
- > che l'organo preposto al pagamento della suddetta fattura è la **REGIONE CAMPANIA**, in persona del Presidente p.t., C.F. 80011990639, essendo il Consiglio Regionale un organo facente parte dell'Ente Territoriale autarchico **REGIONE CAMPANIA**;
- > che l'adempimento della predetta obbligazione, riportando la causale di recupero credito, è stata sollecitata a mezzo raccomandata n. 136491537367 del 14.02.2011 inviata alla **REGIONE CAMPANIA** in persona del Presidente p.t., con sede in **VIA SANTA LUCIA, 81**, allegata in atti;
- > che a tutt'oggi, la richiesta di pagamento della somma di € 1.487,38 riguardante la suddetta fattura, non ha sortito alcun effetto.

Tutto ciò premesso, l'istante come sopra rappresentata e difesa

CHIEDE

Che la S.V., ritenuta la propria competenza per valore nonché per territorio, oltre la liquidità ed esigibilità del credito, voglia ingiungere alla **REGIONE CAMPANIA - C.F. 80011990639** in persona del Presidente p.t., con sede in **NAPOLI**, alla **VIA SANTA LUCIA, 81** il pagamento della somma di € 1.487,38 oltre interessi dalla scadenza della fattura, con l'emissione di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, per i motivi espressi in premessa, oltre spese generali pari al 12,5% ex art. 15 della Tariffa Forense, diritti, onorario e spese della presente procedura, con attribuzione al sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo.

Si allega:


STUDIO LEGALE
AVV. MARIO GRAMEGNA
Patrocinante in Cassazione
VIA DEL CHIOSTRO N.9 - 80134 - NAPOLI
Tel. 081.551.07.70 Fax. 081.423.14.75 gramegna.studio@tiscali.it

1. Copia lettera di costituzione in mora
2. copia fattura n. 2595 del 16.12.05;
3. copia DDT n. 3849 del 16.12.05;

Salvis Juribus

Napoli, 27.04.2011

Avv. Mario Gramegna



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE – NAPOLI
Sezione 0

N. 30818 R.G.

Il Giudice di Pace dott MANLIO SCHIANO
Letto il ricorso che precede;
ritenuta la propria competenza;
ritenuto il ricorso giustificato dai documenti prodotti;
V. gli artt. 633 e ss. c.p.c.

INGIUNGE

Regione Campania



condannato come in domanda, di pagare all'istante Polysar
Arvello Ectori S.p.A. di Elena Arvello e C

nel termine di quaranta giorni dalla notifica del presente decreto, la
somma di € 1.481,38 -

per le causali in ricorso, oltre gli interessi ex d.lgs 231/02
inoltre per spese del procedimento € 55,00; per diritti € 247,00; per
onorario € 67,50, oltre spese generali; CPA e IVA come per legge.

AVVERTE

l'ingiunto che ha facoltà di proporre opposizione davanti questo
ufficio nel termine di giorni QUARANTA dalla notifica del presente
decreto e che in mancanza si procederà esecutivamente.

Napoli.....

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Cancelliere 30 MAG. 2011
Napoli, li
ISTRUTTORE ANNO ATIVO
Anna Boccia

Il Giudice di Pace

STUDIO GRAMEGNA

Avv. Mario Gramegna
Patrocinante in Cassazione

Dott. Ing. Vincenzo Gramegna

Napoli, 08.06.2011

Spett.le
REGIONE CAMPANIA
in persona del Presidente P.r..
VIA SANTA LUCIA, 81
80100 - NAPOLI (NA)

OGGETTO: D.I. N. 4297/11 - GP Napoli - Dott. Schiano
POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO EDITORI S.A.S. DI ELENA ARIELLO & C.
REGIONE CAMPANIA (R. 2595/05)
Specifica per valore fino a € 5.200,00

- Sorta capitale	€	1.487,38+	
- Interessi moratori sino al 30.06.11	€	771,21+	
- Diritti ed onorari	€	314,50+	
- Spese ex art. 15 12,5%	€	39,31+	
- C.P.A. 4%	€	14,15+	
- I.V.A. 20%	€	73,59+	
- Spese esenti	€	55,00=	
1° Totale	€	2.755,14	
- Posizione ed archivio	€	52,00+	€ 5,16+
- Consultazione cliente	€	52,00+	
- Corrispondenza informativa	€	52,00+	
- Accesso uff. copie (2)	€	26,00+	
- Esame decreto	€	13,00+	
- Richiesta copie (2)	€	16,00+	€ 10,62+
- Ritiro dette	€	13,00+	
- Scritt. e collazione	€	13,00+	
- Redazione nota spese	€	26,00+	
- Notifica decreto	€	13,00+	€ 8,00=
- Accesso ufficio	€	13,00+	
- Esame relata notifica	€	13,00+	
- Maggiorazione 12,5%	€	37,75+	
- C.P.A. 4%	€	13,59+	
- I.V.A. 20%	€	70,56=	
- Totale	€	424,00	€ 23,78=

e così complessivamente in € 3.202,92.

Distinti saluti.

avv. Mario Gramegna

80134 - NAPOLI - V. DEL CHIOSTRO, 9 - TEL. 081.551.07.70 - FAX 081.423.14.75

gramegna.studio@iscali.it

www.studiogramegna.net

mariogramegna@avvocatinapoli.legalmail.it